



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-09-2018 (punto N 1)

Delibera N 1057 del 26-09-2018

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore ROBERTA MUZZI

Oggetto

L.R. 3/1994. Sospensione dell'attività venatoria in conseguenza dell'incendio verificatosi nel territorio del Monte Serra in provincia di Pisa.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	MONICA BARNI	

Assenti

STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO 1
2	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO 2

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che disciplina la gestione venatoria nelle aree vocate agli ungulati;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che disciplina il calendario venatorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 9 luglio 2018 “Calendario venatorio 2018-2019” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;

Visto l’evento calamitoso verificatosi sul Monte Serra nel territorio della provincia di Pisa caratterizzato da un vasto incendio iniziato nella serata del 24 settembre scorso, che ha colpito una vasta zona boschiva, interessando i territori di più comuni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 160 del 25/09/2018 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Dato atto che l’incendio boschivo partito dal comune di Calci sui Monti Pisani, anche a causa del vento di alta intensità, ha avuto un’importante propagazione ed ha interessato un’area che si può stimare in circa 1.400 ettari, per il cui spegnimento sono state impiegate circa 700 persone tra vigili del fuoco e volontari, e numerosi mezzi aerei (7 canadair nazionali e 5 elicotteri); nelle stesse ore un altro incendio ha colpito il comune di Vecchiano, andando ad aggravare la situazione di emergenza;

Preso atto della straordinarietà di questo evento calamitoso sul territorio della Regione Toscana dove, negli ultimi trenta anni, non si verificavano incendi di tale vastità e intensità.

Ritenuto opportuno attivarsi per porre in essere tutte le azioni volte a limitare le ricadute negative di questi eventi sull’ambiente e quindi anche sulla fauna selvatica normalmente presente nelle aree interessate dagli incendi che ha dovuto trovare rifugio nelle zone circostanti;

Richiamato l’art. 76 comma 4 lett. b) della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) che stabilisce che nei boschi percorsi da incendi è vietato per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB;

Considerato che ai sensi dell’art. 33 comma 5 della l.r. 3/1994 “la Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26”;

Ritenuto necessario porre in essere tutte le azioni volte ad evitare ulteriori danni all’ambiente in generale e in particolare alla fauna selvatica costretta a rifugiarsi nelle zone circostanti le aree percorse da fuoco,

provvedendo a sospendere in tali territori lo svolgimento dell'attività venatoria;

Vista la l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana) con la quale viene disciplinata la gestione straordinaria delle specie cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone, denominati anche "ungulati", al fine di ripristinare e mantenere densità sostenibili degli ungulati in Toscana per limitare i danni che una presenza eccessiva di tali specie produce sulle colture agricole, sui boschi ma anche sulla sicurezza stradale;

Considerato che lo spostamento della fauna selvatica a seguito dell'incendio abbia comportato uno spostamento anche delle specie ungulate, causando maggiori rischi di incidenti stradali e andando ad incrementare nelle zone di rifugio il numero dei capi presenti, con conseguente maggiore pericolo di danni per le colture agricole;

Ritenuto pertanto opportuno escludere dalla sospensione dell'attività venatorie le specie ungulate;

Ritenuto necessario tutelare e proteggere la fauna selvatica in questo momento di criticità ambientale sospendendo l'attività venatoria, ad esclusione della caccia agli ungulati, nelle aree contigue a quelle percorse dal fuoco entro i confini delimitati da strade e corsi d'acqua come riportato nelle cartografie allegate al presente atto (allegati 1 e 2);

Sentiti i comuni di Calci, Buti, Vicopisano e Vecchiano interessati dal provvedimento di sospensione dell'attività venatoria;

Dato atto che le aree di cui agli allegati 1 e 2 sono facilmente individuabili anche ai fini del rispetto della sospensione dell'attività venatoria in quanto delimitate da strade e corsi d'acqua;

Ritenuto opportuno per i motivi sopra illustrati sospendere l'attività venatoria fino al 31.01.2019;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di sospendere fino al 31.01.2019 l'attività venatoria, ad esclusione della caccia agli ungulati, nelle aree contigue a quelle percorse dal fuoco entro i confini delimitati da strade e corsi d'acqua come riportato nelle cartografie allegate al presente atto (allegati 1 e 2);

2. che i confini delle aree sopra descritte potranno essere soggetti a revisione al termine dell'emergenza;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore attività faunistica-venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare di trasmettere il presente atto ai comuni interessati e agli ATC della Toscana.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI


Il Direttore
ROBERTO SCALACCI



AREA A DIVIETO DI CACCIA
ART. 33 L.R. 3/1994

Legenda

-  divieto caccia
-  area bruciata
-  Comuni



REGIONE
TOSCANA



AREA A DIVIETO DI CACCIA
ART. 33 L.R. 3/1994

BRUCETO

Canale

8

12

4



6

M. SPAZZAVENTO

Lun

Vecchiano

Legenda

-  divieto caccia
-  area bruciata

Pont